

DOTTOR SERGIO BERETTA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTTOR CARLO DOTTARELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Roma, 5 ottobre 2009

Circolare n. 1/2009

**SCUDO FISCALE TER AL VIA**  
**E' POSSIBILE REGOLARIZZARE O RIMPATRIARE**  
**ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO**

Si è finalmente concluso, con la pubblicazione sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009 della legge di conversione n. 141 del 3 ottobre 2009, l'iter normativo del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, correttivo del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (il cosiddetto “decreto anticrisi”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Dopo le correzioni apportate al decreto anticrisi, l'istituto dello Scudo fiscale ter è da considerarsi definitivo. Si è in attesa dell'emanazione della Circolare definitiva dell'Agenzia delle Entrate, dopo la bozza pubblicata il 15 settembre scorso.

Si riportano di seguito in modo sintetico i punti principali delle disposizioni.

**Cosa è possibile fare:** Rimpatriare o regolarizzare attività detenute all'estero, pagando un'imposta sostitutiva. Il rimpatrio è obbligatorio quando le attività oggetto di “emersione” si trovino in Paesi che non forniscono un adeguato scambio di informazioni dal punto di vista fiscale.

**Chi lo può fare:** Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni ed equiparate residenti in Italia; società controllate o collegate estere da persone fisiche residenti in Italia.

**Imposta:** E' prevista un'imposta dell'1% per cento all'anno di possesso per cinque anni fino a tutto il 2008. Sostanzialmente occorrerà pagare il 5% del valore al 31/12/2008 delle attività oggetto di emersione.

**Attività oggetto dello Scudo:** Oltre alla liquidità e agli strumenti finanziari, saranno oggetto dello Scudo anche una serie di altri beni tra cui immobili, yacht, gioielli, quadri,... con modalità diverse per ciascuno di essi.

**Scadenza:** L'adesione è scattata dal 15 settembre e sarà possibile fino al 15 dicembre 2009.

**Come si fa:** Con la presentazione ad un intermediario (banca, SIM, SGR,...) di una dichiarazione riservata contenente i dati delle attività che si intendono far “emergere” e con il contestuale pagamento dell'imposta. Da questo momento scatta la validità dell'adesione. L'intermediario provvederà, nel caso di rimpatrio, agli adempimenti operativi.

**Limiti:** Potrà avvalersi dello Scudo solo chi non ha procedimenti penali o fiscali in corso al 15 settembre, a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate dopo che invece era stata presa come data limite il 5 agosto, ovvero l'entrata in vigore del decreto. Ma l'adesione è inibita anche a chi sia oggetto di atti istruttori in data successiva al 15 settembre e antecedente alla presentazione della dichiarazione riservata.

**Reati:** Chi si avvale della Scudo non potrà essere sottoposto a procedimento per diversi reati di natura fiscale e civilistica quali omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti o tramite uso di artifici contabili, occultamento o distruzione delle scritture contabili, false comunicazioni sociali.

**Riciclaggio:** L'intermediario che ha il sospetto che le attività oggetto dello Scudo derivino da attività illecite non di natura fiscale o societaria ha l'obbligo di segnalare l'operazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria).

\* \* \*

La normativa in materia è particolarmente delicata e complessa date le numerosissime fattispecie che si possono presentare e il rinvio alle disposizioni riguardanti le precedenti versioni dello Scudo Fiscale.

**Lo Studio Beretta Dottarelli – BEDOT Associati è a Vostra disposizione per rispondere a tutti i Vostri quesiti in materia nonché di prospettarVi soluzioni operative con istituti di credito di rilevanza nazionale ed estera che potranno garantire la massima riservatezza dell'operazione, nonché condizioni di assoluto vantaggio.**